

**Art. 25-bis**

*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo  
e in strumenti o segni di riconoscimento.*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito (in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

## ARTICOLI CITATI

Art. CODICE PENALE	Testo
<p><b>Art. 453 c.p.</b> Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.</p> <p>Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2016, D.Lgs. 21 Giugno 2016 n. 125 (GU Serie Generale n.161 del 12-7-2016)</p>	<p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</li> <li>2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</li> <li>3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</li> <li>4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</li> </ol> <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>
<p><b>Art. 454 c.p.</b> Alterazione di monete.</p>	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p>
<p><b>Art. 455 c.p.</b> Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p>
<p><b>Art. 456 c.p.</b> Circostanze aggravanti.</p>	<p>Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.</p>
<p><b>Art. 457 c.p.</b> Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.</p>	<p>Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>
<p><b>Art. 459 c.p.</b> Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>
<p><b>Art. 460 c.p.</b> Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.</p>	<p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</p>

Art. CODICE PENALE	Testo
<b>Art. 461 c.p.</b> Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.  Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2016, D.Lgs. 21 Giugno 2016 n. 125 (GU Serie Generale n.161 del 12-7-2016)
<b>Art. 464 c.p.</b> Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
<b>Art. 473 c.p.</b> Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale
<b>Art. 474 c.p.</b> Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

A vantaggio di ASTEM SpA, si potrebbe verificare la commissione dei reati sopra descritti con riferimento ai servizi nei quali sussiste circolazione di contanti o si fa uso di valori in bollo.

Alla luce dello svolgimento di attività in privativa / esclusiva, come è tipico della società *in house providing*, non si rilevano rischi di commissione di reati a favore di ASTEM SpA in materia di strumenti o segni di riconoscimento (ciò avrebbe potenziale rilievo solo in caso di rilevante attività di libero mercato).

---

La gestione in contanti è per ASTEM SpA oggettivamente irrilevante, poiché solo nel caso della riscossione dei tributi locali, nonché nelle attività a supporto del Comune di Lodi e del Tempio Civico dell'Incoronata, sussiste un potenziale rapporto diretto con utenza finale pagatrice diretta di somme di denaro, rispettivamente per il pagamento dei tributi e degli accessori dovuti e per il noleggio delle audioguide.

Peraltro, per entrambe le gestioni, la politica aziendale è volta alla totale soppressione dell'uso dei contanti, cosicché anche presidi quali i rilevatori di genuinità di banconote e monete risultano di scarso interesse concreto; più significativo risulta invece la sistematica preliminare verifica della genuinità degli strumenti di pagamento elettronici, soprattutto in corrispondenza di singoli importi rilevanti.

Per le attività strumentali della gestione del verde e del calore non risultano casi di gestione diretta di contante.

La gestione in bollo è limitata alla verifica delle marche in corrispondenza dello svolgimento delle gare di appalto (offerta economica ed eventuale contratto); peraltro la pressochè totale riconduzione delle gare di ASTEM SpA al di sotto della soglia di euro 214.000 e la prospettiva di evoluzione verso piattaforme digitali per la gestione degli affidamenti (come da prescrizioni ed obblighi ex Linee Guida 4 ANAC, DLgs 50 / 2016 e Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate), riduce e ridurrà ancor di più la già limitata gestione di bolli.

Sussiste una cassa aziendale di limitatissime dimensioni, per i pagamenti correnti spiccioli, che non risulta significativa ai presenti fini.